

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 69 def.

Bruxelles, 4 marzo 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli
e all'indicazione di tale metodo
sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha introdotto un quadro normativo armonizzato in materia di etichettatura, di produzione e di controllo delle derrate alimentari di origine agricola che recano, o potrebbero recare, indicazioni concernenti metodi di produzione biologici.
2. L'articolo 11 dello stesso regolamento prevede un regime di controllo per i prodotti importati da paesi terzi. A decorrere dalla data di entrata in vigore (23 luglio 1992), questi prodotti possono essere importati solamente dai paesi terzi che figurano in un elenco redatto secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (procedura del comitato di regolamentazione), per i quali è stato accertato che le norme di produzione e di controllo da essi applicate sono equivalenti a quelle in vigore per i prodotti della Comunità.
3. Ai sensi dell'articolo 11 solo le autorità pubbliche del paese terzo possono chiedere il riconoscimento dell'equivalenza delle norme applicate nel loro territorio. Si constata tuttavia che, vista la carenza delle informazioni sinora presentate da paesi terzi, non sarà possibile esaminare le informazioni e decidere in merito all'inclusione di questi paesi nell'elenco entro il termine suddetto.
4. Questa situazione potrebbe provocare, nel caso in cui il paese terzo non abbia presentato in tempo la richiesta di essere iscritto nell'elenco, l'interruzione delle importazioni, anche qualora gli importatori fossero in grado di fornire la prova che sussiste, per i prodotti considerati, l'equivalenza delle norme.
5. L'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede la possibilità di rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 11, ma solo qualora le autorità del paese terzo abbiano presentato la richiesta in tempo utile, prima della scadenza del suddetto termine. Questa disposizione non basta però ad evitare interruzioni degli scambi commerciali nel caso in cui il paese terzo non abbia agito tempestivamente.

6. Occorre evitare che vengano interrotte le importazioni di prodotti per i quali il requisito dell'equivalenza è comprovato, soprattutto in considerazione del fatto che i prodotti di paesi terzi possono essere necessari per la preparazione di prodotti composti.
7. Con il nuovo paragrafo si propone un regime derogatorio che dia agli importatori stessi la possibilità di dimostrare l'equivalenza delle norme di produzione e di controllo applicate ai prodotti che essi intendono importare da paesi terzi.
8. Anche i regimi di equivalenza per altri settori (ad esempio materiale di riproduzione, prodotti della pesca, ecc.) prevedono una serie di misure da applicare in attesa del riconoscimento dell'equivalenza a livello comunitario.
9. Si prevede che la proposta avrà un impatto trascurabile sul bilancio delle Comunità.
10. La proposta non dovrebbe avere conseguenze negative per gli operatori, ed in particolare per le PMI.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo
sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari, i prodotti importati da paesi
terzi possono essere commercializzati, a decorrere dal 23 luglio 1992,
solamente se originari di un paese terzo che figura nell'elenco redatto
secondo la procedura di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento;
che l'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce i requisiti che il paese
terzo deve soddisfare per essere iscritto nell'elenco;

(1) GU n. L 198, del 22.7.1991, pag. 1.

considerando che, vista la carenza delle informazioni sinora presentate da paesi terzi, non sarà possibile decidere in merito all'iscrizione di questi paesi nell'elenco entro il suddetto termine;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento prevede la possibilità di rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 11, purché il paese terzo abbia presentato la richiesta d'iscrizione nell'elenco in tempo utile prima della scadenza del suddetto termine;

considerando che queste disposizioni potrebbero provocare l'interruzione delle importazioni di prodotti, qualora un paese terzo non abbia presentato in tempo la richiesta di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

considerando che occorre evitare l'interruzione delle importazioni, da paesi terzi, di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 11, paragrafo 2, soprattutto in considerazione del fatto che questi prodotti possono necessari per la preparazione di prodotti composti;

considerando che, in attesa dell'iscrizione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), occorre poter autorizzare gli importatori ad importare da tale paese i prodotti per i quali è comprovato che le norme di produzione e di controllo equivalgono a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è completato dal seguente paragrafo:

"6. a. In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro ad commercializzare prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che l'autorità competente dello Stato membro importatore abbia accertato, in base alle prove particolareggiate fornite dall'importatore o dagli importatori, che i prodotti importati sono prodotti secondo norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7 e sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9 e che è garantita l'effettiva e continua applicazione di queste misure di controllo.

L'autorizzazione è valida fin quando sono soddisfatte le condizioni summenzionate. Essa scade:

- a partire dal momento in cui il paese terzo è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure
- tre anni dopo la concessione. Essa può essere rinnovata solamente qualora, nonostante le richieste presentate dagli operatori alle autorità del paese terzo, quest'ultimo non abbia avviato la procedura per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo;

b. Qualora uno Stato membro si ritenga soddisfatto delle prove fornite da un importatore, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri il nome del paese terzo dal quale i prodotti vengono importati ed indicazioni particolareggiate sulle norme di produzione e di controllo applicate e sulle garanzie che tali norme vengano effettivamente e continuamente applicate.

- c. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione può essere sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono prodotti secondo norme equivalenti e/o non sono sottoposti a misure di controllo equivalenti, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Se necessario si potrà decidere, secondo la procedura dell'articolo 14, che le importazioni in questione debbano essere interrotte o che possano continuare purché vengano modificate, entro un certo periodo, determinate condizioni.
- d. La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi norme di produzione e di controllo già notificate conformemente alla lettera b) da un altro Stato membro, tranne nei casi in cui sussistano nuovi ed importanti elementi per la revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c)".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-92-073-IT-C

ISBN 92-77-41539-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo